

**AL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA**

OGGETTO: TARI - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1 _____

nat_ a _____ il _____

residente a _____ via _____

in qualità di _____ della società _____

C H I E D E

- ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento TARI

- ***PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE:***

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche;

- la riduzione per la TARI per:

<i>Contrassegnare attività interessata</i>	<i>Attività</i>	<i>% di abbattimento della superficie</i>
	TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
	FALEGNAMERIE	30%
	IDUSTRIE SIDERURGICHE, METALLURGICHE	40%
	INDUSTRIE CHIMICHE, FARMACEUTICHE	40%
	INDUSTRIE DI PRODUZIONE PLASTICHE, TERMOSPLSTICHE, GOMMA	40%
	AUTOCARROZZERIE	30%
	AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
	GOMMISTI	30%
	AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
	LAVANDERIE E TINTORIE	20%
	VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
	OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
	ACCONCIATORI, ESTETISTE E SIMILI	20%
	AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

3. L'esenzione o la riduzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali ovvero della contestuale

produzione di quest'ultimi e dei rifiuti urbani nella dichiarazione TARI ed avrà effetto solo ed attraverso la presentazione di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio MUD, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto, ecc.). Detta documentazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio di ogni anno così come meglio indicato nell'art. 10 (**solo per le richieste presentate nell'anno 2025 il termine ultimo di presentazione è fissato al 31 agosto 2025**). In caso di mancata presentazione della suddetta dichiarazione o della successiva documentazione indicata, le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo non potranno essere applicate ovvero perderanno la loro efficacia per l'intera annualità.

4. Per le superfici produttive solo di rifiuti speciali resta comunque dovuta la tariffa fissa e non la tariffa variabile.
5. Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Pignataro Interamna li, _____
